



COMUNE DI ROVELLASCA

PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI

(art. 1 commi 837 -847 Legge n. 160/2019)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 30.03.2021

INDICE

Articolo 1 Oggetto del Regolamento e disposizioni generali

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Classificazione delle strade

Articolo 4 Presupposto del canone

Articolo 5 Soggetti passivi

Articolo 6 Soggetto attivo

Articolo 7 Il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni

Articolo 8 Occupazioni abusive

Articolo 9 Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 10 Determinazione del canone

Articolo 11 Riduzioni e maggiorazioni

Articolo 12 Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 13 Subentro, rinnovo e rinuncia

Articolo 14 Decadenza per mancato pagamento del canone

Articolo 15 Rimborsi e compensazioni

Articolo 16 Ravvedimento Operoso

Articolo 17 Accertamenti - Recupero canone

Articolo 18 Riscossione coattiva

Articolo 19 Sanzioni e indennità

Articolo 20 Autotutela

Articolo 21 Contenzioso

Articolo 22 Norme transitorie

Articolo 23 Norme finali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento e disposizioni generali

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Rovellasca.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 1 comma 842 legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento.
6. Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data a partire dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente.
7. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intendono:
 - a) per area destinata a mercato qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio;
 - b) per occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di commercio qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili, di spazi individuati sulle aree destinate a mercato;
 - c) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;

- d) per mercato annuale: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - e) per mercato giornaliero: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
 - f) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
 - g) per operatore: il soggetto, o i suoi aventi causa, titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e della autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante.
 - h) per spunta: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati;
 - i) per spuntisti: gli operatori che, pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercato mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili, ovvero realizzate in strutture attrezzate, possono essere:
- a) su posteggi individuati nel Regolamento dei mercati, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
 - b) su posteggi individuati nel Regolamento dei mercati, per effetto di assegnazione giornaliera di posteggio;
 - c) su posteggi isolati individuati a completamento delle forme mercatali, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
 - d) su posteggi isolati individuati a completamento delle forme mercatali, a seguito del rilascio di atto di concessione con scadenza non superiore all'anno;
 - e) su posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 228/2001 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici.

Articolo 3

Classificazione delle strade

1. Per quanto disciplinato dal presente Regolamento, il territorio comunale è classificato in un'unica categoria.

Articolo 4

Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi, soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 5

Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto all'Ente dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il gerente è obbligato in solido.
4. Per i posteggi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici, il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore.

Articolo 6

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Rovellasca.
2. In caso di gestione diretta il funzionario responsabile (gestore del canone) coincide con il Responsabile con il responsabile dell'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni/concessioni. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di

ciascun ufficio come indicati da atti di organizzazione interna, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario
6. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del soggetto richiedente e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
7. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere le domande di concessione e autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, effettua l'istruttoria e provvede, in base alla regolamentazione comunale, all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 7

Il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio sono rilasciate, o rinnovate, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del mercato approvato dal Comune.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al canone di cui al presente Regolamento, al previgente prelievo per l'attività o per obbligazioni non assolte derivanti all'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 8

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
 - c) realizzata da operatori che risultano morosi per non aver corrisposto nei termini previsti dal presente Regolamento;
2. Tutti gli occupanti abusivi sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

Articolo 9

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa base è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
6. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a. giornaliera, nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua, nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare; le frazioni superiori all'anno sono computate per intero;
 - c) oraria, dove, nei casi in cui l'occupazione duri meno di 9 ore, è applicata la tariffa giornaliera considerando le ore effettive di occupazione. La tariffa oraria è pari a 1/9 della tariffa giornaliera di riferimento. Le frazioni di ora sono arrotondate all'ora successiva.
7. Per la determinazione dei coefficienti di cui al punto 6 lettere a) e c) si tiene conto anche dell'importo a copertura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 10

Determinazione del canone

1. Il canone delle occupazioni è così calcolato:
 - a) per quelle di durata giornaliera è dato dal prodotto ottenuto moltiplicando la durata espressa in giorni, la superficie occupata espressa in metri quadrati, la tariffa base di riferimento, il coefficiente relativo alla classificazione della strada, il coefficiente della rispettiva tipologia di attività svolta;
 - b) per quelle di durata pari o superiore all'anno dal prodotto ottenuto moltiplicando la superficie occupata espressa in metri quadrati, la tariffa base di riferimento, il

coefficiente relativo alla classificazione della strada, il coefficiente della rispettiva tipologia di attività;

- c) per le occupazioni orarie la tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera **fino a un massimo di 9 ore** determinata dal prodotto ottenuto moltiplicando la durata corrispondente alle effettive ore di utilizzo fino a un massimo di 9, la superficie occupata espressa in metri quadrati, la tariffa base di riferimento, il coefficiente relativo alla classificazione della strada, il coefficiente della rispettiva tipologia di attività;
 - d) il canone di cui alle lettere a), b) e c) è ulteriormente maggiorato o ridotto sulla base delle riduzioni o maggiorazioni percentuali secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
 3. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi computando per intero il mese dove l'occupazione avviene per almeno 15 giorni.
 4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare
 5. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

Articolo 11

Riduzioni e maggiorazioni

1. Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) Ai sensi di quanto previsto dal comma 843, art. 1, L. 160/2019, per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 35 % sul canone complessivamente determinato.
 - b) una riduzione del 50 % delle tariffe per occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - c) il comune può deliberare annualmente ulteriori forme di riduzioni/maggiorazioni per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di giunta comunale.

Articolo 12

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

2. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 258,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito entro 30 giorni dal rilascio dell'atto concessorio.
6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,00.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 3
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 18 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

Articolo 13

Subentro, rinnovo e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento del mercato.
3. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Nei casi di variazione della titolarità della concessione o di affitto del posteggio, gli stessi sono subordinati all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone, fino alla data del subingresso, da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone, fino alla data del subingresso, da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 14

Decadenza per mancato pagamento del canone

1. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria, così come previsto dal Regolamento del mercato.
2. Il soggetto che non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione incorrerà nella revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
3. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 15

Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi calcolati al tasso legale.
4. Non si procede al rimborso per somme inferiori a €12,00

Articolo 16

Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento, il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della Legge n. 449/1997, così modulata:
 - a) per ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si applica una sanzione dello 0,1% giornaliero;
 - b) per ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza si applica una sanzione fissa del 1,5%;
 - c) per ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno si applica una sanzione fissa del 1,67%;
 - d) per ritardo oltre il 90° giorno ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si applica una sanzione fissa del 3,75%;
 - e) per ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si applica una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
2. Sul canone dovuto si applicano gli interessi giornalieri calcolati al tasso legale.

3. Costituisce causa ostantiva del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del gestore del canone, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 17

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del gestore, cui, con provvedimento adottato dal responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 18

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 19

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal capo I sez. I e II legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 20 Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 21 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 22 Norme transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 23
Norme finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.